

TI_GERICHTE 15.1996.189 vom 17. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.189

FR: TI_GERICHTE 15.1996.189 du 17 décembre 1996

IT: TI_GERICHTE 15.1996.189 del 17 dicembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Secondo l'art. 125 LEF la vendita si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora. La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale. Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano nella Svizzera una dimora conosciuta od un rappresentante, dovranno essere avvisati, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto. Trattandosi di un'asta pubblica, chiunque può parteciparvi (cfr. DTF 109 III 62). Anche assenti possono parteciparvi tramite un'offerta scritta oppure incaricando un loro rappresentante (DTF 69 III 56; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1993, § 27 n. 22 p. 228). b) Ex art. 126 LEF dopo tre chiamate, gli oggetti in vendita sono aggiudicati al maggior offerente, purché l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da pegno puziori a quello del creditore precedente. Se non è fatta un'offerta sufficiente, l'esecuzione cessa riguardo all'oggetto messo in vendita. c) Secondo l'art. 129 cpv. 1 LEF la vendita si fa contro pagamento in contanti d) Nel caso di specie l'UE di Lugano ha provveduto a pubblicare l'avviso d'incanto sul FUC n. _____, dopo che l'8 ottobre 1996 aveva notificato direttamente l'avviso d'incanto agli interessati. Dal verbale d'incanto risulta che gli oggetti pignorati sono stati aggiudicati in blocco dopo tre chiamate al miglior offerente per la somma di Fr. 150.--. L'argomentazione della reclamante secondo cui le pellicce pignorate sono state vendute all'asta pubblica per un prezzo ben inferiore al valore di stima, per cui l'ufficio di esecuzione non avrebbe curato i suoi interessi, va pertanto respinta. Determinante è infatti che l'UE di Lugano, oltre a pubblicare l'avviso d'incanto sul FUC, ha provveduto ad informare personalmente dell'incanto gli interessati. La reclamante poteva pertanto parteciparvi personalmente, fare un'offerta scritta oppure inviare un suo rappresentante. La presunta violazione dell'art. 126 LEF si rivela d'altro canto infondata, atteso che in casu gli oggetti pignorati non risultano essere gravati da crediti garantiti da pegno puziore rispetto a quello della creditrice procedente, che avrebbero potuto determinare la fissazione di un prezzo minimo di vendita ex art. 126 cpv. 1 LEF (piede d'asta). L'UE di Lugano ha quindi ossequiato i prescritti procedurali di cui agli art. 125 e ss. LEF, aggiudicando gli oggetti pignorati al miglior offerente.

E. 2

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3

Intimazione: - _____ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.